

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2752}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RAUSA, LINDNER, SANTUZ, GIORDANO, PICCHIONI,
MIOTTI CARLI AMALIA, BARDOTTI, BELLOTTI,
BELLISARIO, MEUCCI, PISICCHIO**

Presentata il 14 febbraio 1974

Provvedimenti per l'educazione fisica

ONOREVOLI COLLEGHI! — La scuola italiana ha conosciuto e conosce una crisi derivante dall'incremento della popolazione scolastica.

Per l'insegnamento dell'educazione fisica il problema è particolare, come è stato più volte constatato nelle ultime legislature.

Numerose sono le proposte di legge presentate allo scopo di valorizzare la disciplina in questione, nel contesto generale dei problemi riguardanti la scuola.

Lo scopo della presente proposta mira a richiamare l'attenzione sul problema generale dell'insegnamento dell'educazione fisica e su quello degli insegnanti supplenti forniti del solo titolo di scuola media di secondo grado.

È noto quanto l'insegnamento dell'educazione fisica, se assegnato a personale qualificato, sia indispensabile per la formazione morale, intellettuale e fisica dei discenti, e come esso assuma in conseguenza aspetti di notevole portata sociale.

Il perdurare di una precaria situazione dell'insegnamento in questione sollecita una opportuna iniziativa parlamentare, considerando soprattutto che gli insegnanti di educazione fisica supplenti, sprovvisti del titolo di studio specifico, anche in analogia ad altri

provvedimenti presi nel passato, chiedono anch'essi di beneficiare, per la loro attività didattica, d'un opportuno provvedimento che riconosca i loro diritti acquisiti e li collochi in una posizione di tranquillità, necessaria ad un sereno ed impegnato insegnamento.

Corre l'obbligo di fare, inoltre, una considerazione di ordine tecnico: secondo le disposizioni vigenti, la squadra è costituita di un numero non inferiore a quindici alunni, anche se di diverse classi ed età.

Tali disposizioni, per logica ed esperienza, risultano antipedagogiche, soprattutto perché la formazione di squadre con elementi di età diversa comporta esigenze e problemi di carattere tecnico e psicofisico; si pensi poi alla difficoltà di direzione, organizzazione, di compilazione degli orari.

Questa ed altre considerazioni suggeriscono di fornire di un titolo idoneo gli insegnanti supplenti in servizio, che li qualifichi a meglio svolgere il loro compito. Compito che sarà meglio assolto portando il limite minimo, per la costituzione di una squadra, da quindici a otto unità. Sarà così anche possibile una maggiore attuazione del principio dell'educazione individualizzata.

In conseguenza, si propone di ammettere alla frequenza di corsi di qualificazione tutti gli insegnanti di educazione fisica che abbiano prestato servizio per la durata di un anno in scuole statali o legalmente riconosciute: la legge 19 ottobre 1970, n. 832, ammette, infatti, ai corsi di qualificazione solo coloro i quali abbiano insegnato nell'anno scolastico 1968-69 con nomina conferita dal provveditore agli studi o dal Capo dell'istituto in una scuola statale. Non è giustificato, come risulta evidente, escludere dai detti corsi il personale insegnante educazione fisica in altri anni scolastici o in scuole legalmente riconosciute.

Anche il grave problema della presenza sempre più numerosa a scuola di alunni afflitti da paramorfismi, con una percentuale oggi valutata fra il 40 per cento e l'80 per cento, sarebbe fronteggiato efficacemente dalla disponibilità di insegnanti tutti opportunamente qualificati e garantiti tutti insieme, nel rapporto di lavoro.

È appena il caso di ricordare, infine, quanto utile si manifesti un adeguato insegnamento dell'educazione fisica quale fondamentale attività di formazione e di sviluppo e nel contempo quale pratica di avviamento alle discipline sportive.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1968, n. 88, è sostituito dal seguente:

« L'insegnamento di educazione fisica è impartito per squadre maschili e femminili, costituito con un numero minimo di otto alunni per ciascuna classe-squadra.

Le classi aventi numero inferiore a quello prescritto devono essere abbinata, purché si tratti di classi parallele ».

ART. 2.

In tutte le scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica è impartito l'insegnamento della ginnastica differenziata.

Le ore di ginnastica differenziata concorrono alla costituzione della cattedra di educazione fisica.

Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, impartirà annualmente le disposizioni per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di ginnastica differenziata.

ART. 3.

Le disposizioni della legge 19 ottobre 1970, n. 832, si applicano a tutto il personale insegnante l'educazione fisica che, all'entrata in vigore della presente legge, abbia insegnato per la durata di un anno scolastico in scuole statali o legalmente riconosciute.

Dall'anno scolastico successivo al conseguimento del titolo di diploma di qualifica, i beneficiari della presente legge sono iscritti nelle graduatorie dei non abilitati per il conferimento di incarichi e supplenze nell'insegnamento di educazione fisica, compilati ai sensi della legge 13 giugno 1969, n. 282, successivamente ai diplomati dei corsi normali ISEF che conseguiranno il diploma nello stesso anno accademico.

ART. 4.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad affrontare la spesa con i normali mezzi di bilancio.